



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO FISSO

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/03



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

Art. 1	TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	3
Art. 2	ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO	3
Art. 3	GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO	4
Art. 4	POSTEGGIO: CONCESSIONE - SCAMBIO	4
Art. 5	TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE –AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO	5
Art. 6	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO	6
Art. 7	REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI	6
Art. 8	RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO	7
Art. 9	ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI	7
Art. 10	POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	8
Art. 11	CIRCOLAZIONE STRADALE	8
Art. 12	SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	9
Art. 13	MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA	9
Art. 14	NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA	11
Art. 15	SANZIONI	11



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

Art. 1 TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 15/00, disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, istituito con deliberazione comunale n 67 del 21.10.94. Il presente regolamento fa decadere tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 15/00, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; si conferma pertanto che:
 - 2.1. l'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:
 - a) mercati settimanali o a cadenza diversa;
 - b) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana;
 - c) posteggi con chioschi.
 - 2.2. Il mercato può essere:
 - d) ordinario qualora non sia suddiviso in settori merceologici e pertanto con merceologie libere;
 - e) per settori, qualora siano stabiliti due o più settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste;
 - f) specializzato, qualora sia stabilito un solo settore merceologico.

ART. 2 ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

1. Il commercio su aree pubbliche, come definito all'art. 1 comma 2.1. del presente regolamento, si svolge nei giorni e nelle aree individuate nelle planimetrie allegate alla deliberazione comunale di istituzione dei mercati, nelle quali sono evidenziati:
 - a. l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b. la suddivisione nelle tipologie di settore merceologico:
 - alimentare;
 - extra alimentare;
 - merceologie "specifiche";
 - produttori agricoli;
 - c. il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli;
 - d. il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l'articolazione.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

2. I posteggi riservati al settore alimentare devono essere dotati di allacciamenti alla rete idrica ed elettrica e dotati di reti per allacciare ciascun posteggio allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato come previsto dall'Ordinanza del ministero della Salute 3 aprile 2002.
3. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposita area alternativa individuata con apposito provvedimento sindacale.

ART. 3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge nella giornata di giovedì dalle ore 8 alle 12,30, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso, il Sindaco, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 15 giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del mercato. In assenza di ordinanza, il mercato si svolge regolarmente.
2. il Sindaco, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari, su richiesta motivata dagli interessati.

ART. 4 POSTEGGIO: CONCESSIONE - SCAMBIO

1. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E RELATIVA AUTORIZZAZIONE

- a) L'U.O. Sportello Unico, dal 10 al 31/1 e dal 10 al 31/7 di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale per la pubblicazione sul B.U.R. l'elenco dei posteggi liberi da assegnare;
- b) la domanda in bollo per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, che deve essere conforme alle modalità del bando del Comune pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato almeno tramite la stampa locale, va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente all'U.O. Sportello Unico ;
- c) l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà, nel rispetto del settore merceologico di appartenenza, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione utilizzata in qualità di spuntista;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

- in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa ;
- d) le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;
- e) sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui la concessione fa riferimento (art. 28 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 114/98) e l'anzianità di azienda riscontrabile dalla data di riferimento della concessione e dall'ordine della graduatoria predisposta nel rispetto dei criteri di cui alla precedente lettera c);
- f) la concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata ; non può essere ceduta a nessun titolo se non con la relativa autorizzazione;
- g) la concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

2. SCAMBIO DI POSTEGGIO

- a) Nei mercati è ammesso lo scambio consensuale del posteggio; in quelli suddivisi per settore merceologico è ammesso soltanto nell'ambito dello stesso settore;
- b) le domande in bollo, devono essere presentate congiuntamente dai titolari di concessione di posteggio, con l'indicazione dei numeri dei posteggi oggetto di scambio.

ART. 5 TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE - AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

1. TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della L.R. 15/00 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza;
- b) il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda;
- c) in caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente;
- d) nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente;
- e) non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e previa presentazione della domanda di volturazione.

2. AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

- a) L'ampliamento del posteggio può essere effettuato fino a un massimo di 80 mq. nei seguenti modi:
 - per aumento di superficie se vi è disponibilità;
 - per accorpamento di azienda nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo.L'ampliamento per accorpamento di azienda può avvenire in qualsiasi momento;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

- b) nel conseguimento di quanto previsto gli operatori titolari di concessione di posteggi contigui ad un medesimo posteggio, al fine di poter ampliare il proprio devono:
acquisire il ramo d'azienda del posteggio interessato sulla base di quanto previsto dall'art.7, comma 2 della L.R. 15/00;
fare domande separate in bollo di ampliamento del proprio posteggio;
- c) rendere all'U.O. Sportello Unico l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato per accorpamento di azienda.

ART. 6 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
- a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo dei giorni in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e per svolgimento di incarichi elettivi. Le assenze non si conteggiano per i posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana e per i posteggi con chiosco;
 - c) rinunci all'autorizzazione;
 - d) nel caso in cui non ritiri la concessione e la relativa autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. Qualora l'U.O. Sportello Unico proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area mercatale.
3. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi, a decorrere dal 30/6/1999, comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza previsti al sopraccitato comma 1 lett. b).
4. La concessione del posteggio è revocata in caso dell'utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.
5. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio e viceversa.

ART. 7 REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1. Presso l'U.O. Sportello Unico è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
- a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;

c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base:

alla maggiore anzianità dell'attività, propria o del dante causa, nel mercato, determinata dalla data di riferimento della concessione e dall'ordine della graduatoria dell'assegnazione del posteggio;

tale anzianità può essere autocertificata;

2. Presso l'U.O. Polizia Locale è depositato il registro della graduatoria degli spuntisti formulata in base:

a. alla maggiore anzianità di presenze (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";

b. alla maggiore anzianità di azienda, propria o del dante causa, autocertificata.

ART. 8 RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1. In caso di parziale ristrutturazione o spostamento del mercato, qualora il numero dei posteggi oggetto di diversa localizzazione sia inferiore al 30% dei posteggi complessivamente previsti nel mercato stesso o nei settori merceologici, la riassegnazione dei posteggi di nuova ubicazione avviene solo per gli operatori titolari di concessione dei posteggi interessati al trasferimento. La superficie dei singoli posteggi trasferiti non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria salvo accordo con l'operatore.

2. In caso di totale ristrutturazione o spostamento del mercato o qualora il numero dei posteggi interessati sia superiore al 30% dell'organico del mercato stesso o dei settori merceologici, tutti gli operatori che esercitano nell'ambito del mercato ordinario o di un settore merceologico saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio.

3. In entrambi i casi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo la riassegnazione dei posteggi agli operatori interessati, sarà effettuata in base alla graduatoria di mercato o nell'ambito della graduatoria del settore merceologico di appartenenza.

ART. 9 ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. ASSENZE

a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito agli orari di mercato saranno considerati assenti. L'operatore titolare di concessione che arriva oltre l'orario consentito, ma entro la mezz'ora successiva potrà essere collocato dall'U.O. Polizia Locale in un qualsiasi posteggio rimasto libero nel mercato ordinario o nel settore merceologico al termine delle assegnazioni agli avventizi, senza la possibilità di maturare alcun diritto;

b) l'assenza non sarà riportata nel registro di cui al precedente articolo 7 qualora: venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

si verifichino intemperie ritenute tali dall'U.O. Polizia Locale, da non poter consentire il regolare svolgimento del mercato;
si tratti di mercati straordinari;
si tratti di mercati ricadenti in giornate festive o di mercati anticipati o posticipati.

2. ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A" (a posto fisso) o "B" (in forma itinerante), di cui al D.Lgs. 114/98. Detti titolari di autorizzazione debbono essere in possesso di partita IVA, iscritti al registro imprese della Camera di Commercio (ad esclusione di coloro per i quali non sono trascorsi i 30 giorni per inizio attività) e firmato il registro di cui al precedente articolo 7 entro l'orario stabilito;
- b) tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria;
- c) in occasione dello svolgimento di mercati straordinari non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta";
- d) l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta";

ART. 10 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- a) Nell'ambito del mercato settimanale sono riservati n. 2 posteggi a produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui ai sensi del D.Lgs. 228/2001, per i generi in essa indicati, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti.
- b) La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio.
- c) L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i criteri di cui all'articolo 5 della L.R. 15/2000.
- d) Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza dalla concessione di posteggio previsti per gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
- e) I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato operanti nel settore alimentare
- f) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge, utilizzando anche l'autocertificazione.
- g) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al precedente comma 5 o con autocertificazione.
- h) Per quanto compatibili si applicano le disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa.

ART. 11 CIRCOLAZIONE STRADALE



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

- a) Nelle aree destinate all'esercizio del commercio è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, nel rispetto delle specifiche ordinanze e della segnaletica stradale posta in loco, ad esclusione dei mezzi e delle attrezzature degli operatori del mercato e dei mezzi di pronto intervento, il cui passaggio deve sempre essere assicurato e facilitato.
- b) E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi costituiti dalle corsie.
- c) Durante l'orario di mercato i veicoli dei fornitori degli ambulanti non possono circolare all'interno dell'area.

ART. 12 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- a) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature compresi i generatori e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggi, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- b) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori del mercato possono sostare nell'area di mercato purché, nello spazio del posteggio, se concesso.
- c) Gli automezzi devono essere collocati parallelamente alla corsia principale di vendita nei posteggi indicati nella tavola planimetrica del mercato.
- d) Coloro che intendessero ammodernare le proprie attrezzature utilizzando automarket o mezzi attrezzati superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'eventuale aumento della dimensione del posteggio o un altro posteggio di idonea dimensione.
- e) In ogni caso anche le strutture di cui al precedente comma 4 non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- f) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- g) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazione e negozi.

ART. 13 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

- a) L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche e quant'altra documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di controllo, pena l'esclusione dal mercato.
- b) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
- c) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale di igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- d) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci.
- e) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- f) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a mt.2,30. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- g) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- h) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori, cottura generi alimentari nel settore non alimentare o col sistema all'incanto.
- i) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- j) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria

www.comune.concesio.brescia.it

- k) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
- l) Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA.

ART. 14 NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

- a) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
- b) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50 dal suolo.
- c) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
- d) L'operatore deve tenere sul/i suo/i posteggio/i un estintore a polvere di kg.6,00 omologato e regolarmente revisionato.

ART. 15 SANZIONI

- a) Chiunque viola le disposizioni previste dal presente regolamento comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 16 della legge 16.01.03 n.° 3, che ha introdotto l'art. 7-bis nel corpo del D.Lgs. 18.08.2000 n.° 267.
E' ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50 entro sessanta giorni dalla data della contestazione o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981 n.° 689.
- b) Il mancato pagamento dei tributi locali e/o di altri eventuali oneri stabiliti dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.